

COMUNE DI BOCA PROVINCIA DI NOVARA



Via Unità d'Italia n° 1 - 28010 - Tel. 0322 87129 Fax 0322 870096 Codice Fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032 **e-mail** info@comune.boca.no.it

Ordinanza n. 42 del 12 ottobre 2016

Taglio Piante e rami lungo le strade comunali e provinciali

IL SINDACO

Vista la situazione di mancata manutenzione degli alberi e delle piantagioni confinanti con le strade pubbliche, che può essere fonte di conseguenze civili e penali per i proprietari dei fondi, e richiamata la necessità di regolare la vegetazione che si protende sulle strade aperte al transito pubblico, anche per la prevenzione di tali profili di responsabilità;

Visto l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";

Visto l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

Richiamato l'art. 29 comma 3 del Codice della Strada "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679";

Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Tenuto conto che i proprietari di fondi confinanti con strade di qualsiasi tipo, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. I proprietari di fondi sono obbligati altresì a rimuovere gli alberi pericolanti cresciuti nei pressi del ciglio stradale ed a rimuovere le ramaglie cadute sulla strada per effetto di intemperie;

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Visto l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15;

ORDINA

- 1) AL SIG.:
 - BISETTI ARNALDO NATO A BOCA IL 22.09.1932 E RESIDENTE IN BOCA (28010) VIA
 C. COBIANCHI N. 8 C.F. BSTRLD32P22A911T

IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DEL TERRENO SITO IN BOCA AL FOGLIO 3 MAPPALE 788 terreno ubicato lungo la strada comunale carrozzabile sul territorio del Comune FUORI DAL CENTRO ABITATO di provvedere al taglio degli alberi e delle siepi che si trovano ad una distanza inferiore di metri 6 (sei) dal confine stradale (art. 26 comma 6 Reg. 495/1992) e delle siepi ad una distanza inferiore ad 1 (uno) metro dal confine stradale (art. 26 comma 7 Reg. 495/1992), entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente ordinanza e a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune.

- 2) Fa presente che in caso di inottemperanza il Comune procederà direttamente ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari, oltre alle sanzioni previste dal del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i..
- 3) Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è l' Arch. Marinella Bellosta, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
- 4) La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
- 5) La presente viene trasmessa anche Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia C.so Roma 35 13019 Varallo (VC) per le verifiche di competenza in merito all'effettiva pericolosità delle piante da tagliare.

Boca li 12 ottobre 2016

IL RICEVENTE

IL SINDACO F.to Puricelli Pierangelo

IL MESSO COMUNALE

#